

Premesso che il comune di BICINICCO è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in data 20.6.1996, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti, tra cui la variante n. 12, entrata in vigore in data 29.12.2011, di revisione dei vincoli urbanistici del piano stesso;

Atteso che il comune di Bicinicco, con deliberazione consiliare n. 3 del 4.4.2012, ha fissato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 8, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, le direttive da seguirsi nell'elaborazione di varianti al Piano regolatore generale comunale;

Atteso che il comune di Bicinicco, con deliberazione consiliare n. 2 dell'8.4.2014, ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i., il progetto della variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale;

Atteso che alla suddetta deliberazione consiliare del comune di Bicinicco n. 2/2014 è allegata una relazione tecnica con cui è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale sulla zona speciale di conservazione, di cui alla direttiva 92/43/CEE, denominata IT3320031 "Paludi di Gonars";

Atteso che il Consiglio comunale di Bicinicco, con la suddetta deliberazione n. 2/2014, ha preso atto che la Giunta comunale, con la deliberazione n. 21 del 27.3.2014, ha disposto di tener conto dei pareri espressi, in ordine alla variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale, dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia e di escludere la variante stessa dall'applicazione completa della procedura di valutazione ambientale strategica prevista dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale "...in quanto la variante non avrà impatti significativi sull'ambiente come indicato nella verifica di assoggettabilità a VAS allegata alla variante stessa ...";

Atteso che l'avviso di adozione della predetta variante è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 del 20.8.2014;

Vista la deliberazione n. 2055 del 7.11.2014, con cui la Giunta regionale, facendo proprio il parere del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università n. 048/14 del 4.11.2014, ha espresso delle riserve vincolanti in ordine alla variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale del comune di Bicinicco;

Vista la deliberazione consiliare n. 7 del 28.4.2016, con cui il comune di Bicinicco ha approvato la variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale con l'introduzione delle modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni presentate alla variante medesima nonché con l'introduzione di modifiche ed integrazioni e con la proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, preordinate al superamento delle suddette riserve vincolanti regionali;

Visti gli elaborati relativi alla variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale, allegati alla deliberazione consiliare del comune di Bicinicco n. 7/2016;

Visto il parere n. 020/16 del 2.9.2016, con cui il Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha ritenuto, in ordine alla variante n. 16 (generale) in argomento, che:

a) l'introduzione di modifiche ed integrazioni e la proposizione di verifiche e motivazioni,

disposte con la deliberazione consiliare n. 7/2016, non consentono di ritenere totalmente superate le riserve vincolanti espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 2055/2014, e ha definito le modifiche considerate indispensabili per il loro pieno superamento;

b) alcune modifiche, denominate "Modifiche minori per incongruenze derivanti dall'informatizzazione del piano" e richiamate nel parere medesimo, non possono essere giudicate accoglibili, per le motivazioni espresse nel parere stesso, e devono pertanto essere escluse dalla conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 7/2016;

Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, che pertanto viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che la conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 7/2016, di approvazione della variante in argomento, deve conseguire alla verifica della conformità della deliberazione stessa alle disposizioni normative di carattere urbanistico, con specifico riferimento ai co. 17 e 18 dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto che la conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 7/2016 possa essere disposta, per le motivazioni espresse nel succitato parere del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, nei termini seguenti:

- con l'introduzione delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 2055/2014;

- con l'esclusione, dalla conferma stessa, delle modifiche denominate "Modifiche minori per incongruenze derivanti dall'informatizzazione del piano" e richiamate nel parere medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1.10.2015, n. 1922, e successive modifiche ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1662 del 9.9.2016;

Decreta

1. È confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 7 del 28.4.2016, con cui il comune di BICINICCO ha approvato la variante n. 16 (generale) al Piano regolatore generale comunale:

1.1 con l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indicate nell'allegato parere del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 020/16 del 2.9.2016, da ritenersi indispensabili al totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2055 del 7.11.2014;

1.2 con l'esclusione, dalla conferma medesima, delle modifiche denominate "Modifiche minori per incongruenze derivanti dall'informatizzazione del piano", richiamate nel parere del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 020/16 del 2.9.2016 e per le motivazioni ivi espresse.

2. L'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, del quale sarà pubblicato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa copia conforme all'originale al comune di Biciniccio.

- Avv. Debora Serracchiani -